

DECISIONE DELLA COMMISSIONE (UE) 2019/2252

del 17 dicembre 2019

sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Stop Finning - Stop the trade» (Stop all'asportazione e al commercio delle pinne di squalo)

*[notificata con il numero C(2019) 9203]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'oggetto della proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Stop Finning - Stop the trade» si riferisce a quanto segue: «Sebbene l'asportazione di pinne a bordo di navi dell'UE e nelle acque dell'UE sia vietata e gli squali debbano essere sbarcati con le pinne naturalmente attaccate al corpo, l'UE è uno dei maggiori esportatori di pinne e un importante centro di transito per il commercio mondiale di pinne.»
- (2) Gli obiettivi della proposta di iniziativa dei cittadini sono i seguenti: «L'UE è uno dei principali attori dello sfruttamento degli squali e poiché le ispezioni in mare sono rare le pinne sono tuttora illegalmente conservate, trasbordate o sbarcate nell'UE. Intendiamo porre fine al commercio di pinne nell'UE, compresi l'importazione, l'esportazione e il transito di pinne diverse da quelle naturalmente attaccate al corpo dell'animale. Poiché lo spinnamento impedisce l'adozione di misure efficaci per la conservazione degli squali, chiediamo di estendere il regolamento (UE) n. 605/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ anche al commercio di pinne e chiediamo pertanto alla Commissione di elaborare un nuovo regolamento che estenda la disposizione delle 'pinne naturalmente attaccate al corpo' a ogni forma di commercio di squali e razze nell'UE».
- (3) Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.
- (4) A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile.
- (5) Per quanto riguarda l'oggetto dell'iniziativa proposta, ai fini dell'applicazione dei trattati possono essere adottati atti legislativi dell'Unione per:
 - l'adozione delle disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, sulla base dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
 - la definizione del quadro di attuazione della politica commerciale comune, sulla base dell'articolo 207, paragrafo 2, del TFUE.
- (6) Per questi motivi, in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del richiamato regolamento, la proposta d'iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.
- (7) Inoltre l'istituzione del comitato di cittadini e la designazione delle persone di contatto sono avvenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta d'iniziativa dei cittadini non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 del TUE.
- (8) La proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Stop Finning - Stop the trade» (Stop all'asportazione e al commercio delle pinne di squalo) dovrebbe pertanto essere registrata.

⁽¹⁾ GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 605/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Stop Finning - Stop the trade» (Stop all'asportazione e al commercio delle pinne di squalo) è registrata.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 2 gennaio 2020.

Articolo 3

Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori (i membri del comitato dei cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Stop Finning - Stop the trade» rappresentati da Nils KLUGER e Alexander Hendrik CORNELISSEN in veste di referenti.

Fatto a Strasburgo, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione
Věra JOUROVÁ
Il vicepresidente
